



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” ed in particolare l’articolo 15, che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO l’articolo 1, comma 584 della legge 30 dicembre 2020, n.178, che prevede che, in caso di scostamenti di spesa rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO, il Decreto del Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2021, n. 187, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e in particolare, l’art 6, comma 1, che prevede che con provvedimento del Direttore generale cinema e audiovisivo sono stabiliti i termini delle sessioni annuali per la presentazione delle richieste preventive;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in particolare l’articolo 1, commi 101 e 102, che prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

territorio nazionale, con la conseguenza che dell'inadempimento di tale obbligo di assicurazione si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 55, di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2025;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Sessione 2025 tax credit videogiochi)*

1. A partire dalle ore 10.00 del 19 giugno 2026 e fino alle ore 23.59 del 20 agosto 2026 è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande preventive di credito d'imposta per le imprese di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana.
2. La Direzione generale Cinema e audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, verificato il riconoscimento del valore culturale da parte della commissione di esperti di cui all'art. 5, comma 1, del D.I. 12 maggio 2021 n. 187, nonché verificata la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

#### **Articolo 2**

*(Contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)*

1. A pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.





*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 3

*(Presentazione della richiesta definitiva di credito d'imposta)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit videogiochi”, i soggetti ammessi al credito d'imposta sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare improrogabilmente la richiesta definitiva di riconoscimento del beneficio entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della prima commercializzazione dell'opera e, in ogni caso, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto, subordinatamente all'avvenuta commercializzazione dell'opera stessa.

Articolo 4

*(Disposizioni comuni)*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del “decreto tax credit videogiochi”, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Dr.ssa Elena Giacone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giorgio Carlo Brugnoli

